

-----STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-----

-----COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE-----

ART. 1) COSTITUZIONE E LOGO-----

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Mercato delle Gaitte Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "Mercato delle Gaitte APS"-----

L'Associazione è stata iscritta in data 21 agosto 1996 nel registro delle persone giuridiche di diritto privato tenuto presso la Regione dell'Umbria con il numero 1071-1072/96, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.----

L'Associazione è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, e cioè della denominazione "Mercato delle Gaitte" e del proprio logo/marchio, tutelati ai sensi di legge, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative.-----

ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bevagna Largo Gramsci n.3 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.-----

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.-----

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI----

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.-----

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, enti associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.-----

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ART. 4) FINALITÀ-----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri enti associati o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.-----

L'Associazione opera prevalentemente in Umbria ed in particolare si prefigge lo scopo di contribuire alla realizzazione della manifestazione medievale denominata "Mercato delle Gaitte" nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dei regolamenti appositamente emanati, e tal fine ricostruisce e rappresenta in modo fedele il periodo storico noto come "Me-

dievo", con particolare riferimento agli anni compresi tra il 1250 e il 1350, nel territorio del Comune di Bevagna (PG).----
In particolare, l'Associazione ha lo scopo di perseguire il fine della ricerca e della promozione storico-culturale nonché della rappresentazione di scene ed eventi di vita medievale; l'associazione può promuovere, inoltre, eventi di solidarietà sociale, umana, civile e di ricerca etica.-----
L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:--

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.-----

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire eventi e ogni altro genere di attività di elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di rappresentazione di arti, mestieri e modelli di vita medievale. Esercitare attività di ricerca, stabilire rapporti personali capaci di promuovere e far crescere i cittadini sotto il profilo sociale e culturale.-----

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. -----

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazio-

Luca Basso

Luca Basso

ni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.-----

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.-

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

L'associazione potrà esercitare la promozione di iniziative, azioni e attività nelle seguenti aree dei temi della creatività di cui all'articolo 3 del D.LGS. n.60 del 13/04/2017:-----

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;-----

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;-----

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;----

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

L'Associazione in via secondaria e strumentale alle attività di cui sopra può:-----

a) esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, realizzare e commercializzare anche a distanza, pubblicazioni a carattere storico, prodotti artigianali, ed oggettistica di carattere pubblicitario e promozionale;-----

b) organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, seminari, spettacoli teatrali, cinematografici, mostre, rassegne, esposizioni, an-

che con vendita di prodotti gastronomici ed artigianato artistico;-----

c) svolgere attività ludiche e ricreative per gli enti associati e quant'altro abbia attinenza con lo scopo sociale.-----

-----ASSOCIATI-VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO-----

ART. 5) ASSOCIATI-----

Sono soci fondatori del Mercato delle Gaite, le quattro Gaite costituitisi come associazioni di persone fisiche senza scopo di lucro e riscontrabili in Gaita San Giovanni, Gaita San Giorgio, Gaita Santa Maria e Gaita San Pietro.-----

La qualifica di "socio fondatore" non comporta alcun privilegio o diritto speciale rispetto agli altri enti associati. Tutti gli enti associati - indipendentemente dalla loro qualifica o natura - hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti all'interno dell'associazione come meglio specificato nel successivo art. 10.-----

ART. 6) PRINCIPIO DI AUTONOMIA-----

Il rapporto con gli enti associati è fondato sul principio di autonomia nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi del vigente Statuto e per legge.-----

Gli enti associati sono associazioni autonome, dotate ed accreditate di indipendenza gestionale, operativa e progettuale rispetto all'ente al quale aderiscono. Gli enti associati sono tenuti al rispetto dei principi informatori del presente Statuto.-----

ART. 7) VOLONTARI-----

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone iscritte ai propri enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea degli enti associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.-----

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8) LAVORO RETRIBUITO-----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei volontari o delle persone aderenti agli enti associati (a titolo esemplificativo non esaustivo, consulenti esterni, docen-

ti universitari, anche facenti parte di altre associazioni o enti comunque denominati), fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero delle persone aderenti agli enti associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.-----

ART. 9) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI-----

Il numero degli enti associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli enti associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.-----

Possono essere associati Enti (Gaiete e altre associazioni) che abbiano la qualifica di "Associazione di promozione sociale" ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.-----

Possono essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:-----

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.-----

Gli enti associati partecipano ognuno con un numero massimo di cinque delegati compreso il loro legale rappresentante, ad ognuno dei quali è attribuito un voto secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore. Ad ogni associazione spetta, oltre al legale rappresentante, un delegato ogni dieci dei loro associati.-----

ART. 10) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI-----

Tra gli enti associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.-----

Lo status di ente associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -----

Le denominazioni degli enti associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione. -----

Tutti gli enti associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.-----

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:-----

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati;-----
- b) il pagamento, nei termini, della quota associativa annuale e delle quote periodiche per le varie attività;-----
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri enti associati e con gli organi dell'Associazione.-----
- d) gli enti associati si impegnano a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun ente associato. L'Associazione può utilizzare le notizie che pervengono dagli enti associati solo per il perseguimento degli scopi che le sono propri e può renderle pubbliche solo previo assenso, scritto o verbale, del singolo ente associato-----
- e) comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno il numero dei soci della loro associazione suddiviso in uomini e donne, per fasce di età 0-18 anni, 19-36 anni, 37-60 anni, over 60 anni-----
- f) comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno i nominativi, oltre al loro legale rappresentante, dei delegati inseno all'assemblea dei soci e i loro recapiti mail cui inviare tutte le comunicazioni sociali-----
- g) fornire annualmente certificazione relativa al rinnovo annuale della polizza con il quale assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:-----

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;-----
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative tramite propri rappresentanti o delegati;-----
- d) gli enti associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione-----

ART. 11) MODALITÀ AMMISSIONE ASSOCIATO-----

Per essere ammessi come ente associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:-----

- a) indicare la denominazione, la qualifica o meno di APS,

- sede legale ed indirizzo mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;-----
- b) allegare delibera dell'organo sociale preposto con richiesta di adesione al Mercato delle Gaiete;-----
 - c) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;-----
 - d) consenso al trattamento dei dati personali ai fini della privacy.-----

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli enti associati. --- In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----- In caso di non ammissione l'ente interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.-----

ART. 12) QUOTA ASSOCIATIVA-----

Gli enti associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.-----

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di ente associato per morosità.-----

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.-----

ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO-----

Lo status di ente associato si perde per recesso, morosità, esclusione. -----

- L'ente associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'ente associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.-----

- La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli enti associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'ente associato decaduto può presentare una

nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

- Gli enti associati sono espulsi per i seguenti motivi:
- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'ente associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli enti associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'ente interessato qualora ne faccia richiesta.
 - c) quando, senza la preventiva approvazione dell'assemblea degli enti associati, apportino modifiche ai propri statuti che siano incompatibili con il presente Statuto, i Regolamenti Interni o altre deliberazioni prese dagli organi sociali dell'Associazione Mercato delle Gaitte, --

ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli enti associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente o Podestà;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- Collegio dei Probiviri (ove nominato)

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Rappresenta il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli enti associati in regola.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli enti associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli enti associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria degli enti associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare il Presidente o Podestà;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo

- dell'associazione come stabilito al successivo art. 19;
- d) eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale ed eventuali altri organi sociali;
 - e) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli enti associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti enti associati non ammessi;
 - i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- j) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- k) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, o qualsiasi altro strumento anche informatico.

Il Comune di Bevagna ha la facoltà di nominare un suo rappresentante che può presenziare le riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo, l'Assemblea Ordinaria è convocata entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 2/4 (due quarti) dei delegati degli enti associati regolarmente iscritti o da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante di sua fiducia. Spetta

al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 17) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

A ciascun ente associato spettano un numero massimo di cinque voti, esercitati da cinque delegati compreso il loro legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore. Ad ogni ente associato spetta un delegato ogni dieci dei loro associati.

Ogni delegato di ciascun ente associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona appartenente alla propria associazione mediante delega scritta. Ciascun delegato di ciascun ente può rappresentare, oltre a sé stesso, solo un altro delegato. Non è ammessa la delega per il legale rappresentante dell'ente associato che deve intervenire personalmente e solo per cause di forza maggiore può farsi rappresentare dal suo Vice Presidente facente funzioni. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei delegati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei delegati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno dei delegati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 38 e 39 del presente statuto.

L'Assemblea degli enti associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio

segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei presenti. Per deliberazioni riguardanti le persone e le qualità delle stesse, la votazione avviene a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente o Podestà si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente o Podestà e da un rappresentante espressione di ogni ente associato. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea in occasione dell'elezione del Presidente o Podestà e resta in carica per tre esercizi coincidenti con il mandato del Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate agli enti giuridici associati ognuno dei quali in sede di elezione del Consiglio Direttivo deve comunicare il soggetto che rappresenterà la propria associazione e almeno due supplenti che subentreranno all'eletto in caso di dimissioni di quest'ultimo nel corso del mandato triennale. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo di uno o più rappresentanti degli enti associati, gli organismi direttivi di questi devono comunicare entro 15 giorni il supplente sopraccitato che subentrerà in loro rappresentanza nel Consiglio Direttivo.

Per mancanza o indisponibilità dei supplenti eletti, l'Assemblea degli enti associati alla prima convocazione utile, provvede direttamente alla nomina del consigliere da reintegrare proposto dall'organismo direttivo dell'ente associato a cui appartiene il consigliere dimesso.

Il Consigliere eletto in seno al Consiglio Direttivo in rappresentanza dell'ente associato può essere rimosso dalla carica dal Consiglio Direttivo dell'associazione di appartenenza nel caso in cui perda la qualifica di associato.

Il Comune di Bevagna ha la facoltà di nominare un suo rappresentante che può presenziare le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 20) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età o altro consigliere individuato a maggioranza dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di

atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in videoconferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 32.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare persone indicate dal Presidente con funzione tecnica, di verbalizzazione o di supporto alla seduta.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Nello specifico il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli enti associati;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- g) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere ad esclusione di quelli la cui nomina è riservata al Presidente dal presente Statuto;
- h) delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli enti associati (salvo ricorso degli enti interessati all'assemblea degli enti associati);
- i) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- m) autorizza gli enti associati allo svolgimento di attività riconducibili alla rievocazione storica "Mercato delle Gaitte" al di fuori della manifestazione;
- n) redige e modifica eventuali appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Tra questi regolamenti è istituito

obbligatoriamente il regolamento interno per il Mercato delle Gaiete che ha la finalità di normare il funzionamento delle gare della manifestazione e la qualità della stessa;

ART. 22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età o altro consigliere individuato a maggioranza dei presenti.

ART. 23) PRESIDENTE-RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo o Podestà compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Presidente può essere rappresentato, per delega da egli stessa conferita, da uno dei consiglieri.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente deve essere autorizzato preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, previa consultazione del Consiglio Direttivo, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventuali compensi.

Il Presidente, previa consultazione del Consiglio Direttivo, individua e nomina il referente scientifico della manifestazione determinandone la durata, le competenze, gli obiettivi ed eventuali compensi.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal consigliere più anziano di età o altro consigliere individuato a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica dopo due mandati consecutivi.

Un mandato consecutivo ulteriore è consentito soltanto nel ca-



so in cui:

a) uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a un anno e sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

b) non vi sia nessun candidato a ricoprire la carica.

Ha potere di firma nella gestione delle risorse finanziarie e per l'operatività nei rapporti bancari e/o postali, ivi inclusa la loro apertura e chiusura. Può compiere, altresì, ogni altra attività volta ad assicurare all'Associazione le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento dell'attività istituzionale. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire procura speciale per la gestione di attività di vario tipo.

Il Presidente agisce nell'esclusivo interesse dell'Associazione, ha obbligo di rendicontazione nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale, può essere sollevato dai suoi incarichi con delibera dell'Assemblea Ordinaria, per violazione diretta o indiretta, degli obblighi sullo stesso gravanti.

ART. 24) NOMINA O ELEZIONE DEL PRESIDENTE O PODESTA'

Le candidature alla carica di Presidente o Podestà devono pervenire presso la sede del Mercato delle Gatte a seguito di comunicazione scritta e pubblicamente affissa nel territorio comunale, a firma del Presidente o Podestà uscente o di commissario pro tempore dell'Associazione.

I termini di presentazione delle candidature sono di giorni dieci (10) a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione suddetta.

Ogni candidato dovrà presentare un suo programma e, a sua discrezione, un elenco di persone di cui intenderebbe avvalersi all'interno del Comitato Esecutivo.

Qualora il Presidente o Podestà non presenti l'elenco dei propri collaboratori contestualmente alla presentazione del programma, ciò dovrà in ogni caso avvenire non più tardi di giorni 20 dalla sua elezione.

Trascorsi i termini di presentazione delle candidature, sarà convocata dal Presidente o Podestà o da chi ne fa le veci, entro dieci (10) giorni, una Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente o Podestà.

Si prevedono queste casistiche di elezione:

- un solo candidato presente: viene eletto Presidente o Podestà se, nella prima votazione il candidato ottiene un numero di consensi almeno pari ai due terzi (2/3) dei presenti; nel caso in cui questo non si verifichi, nella seconda votazione il candidato viene eletto Presidente o Podestà se ottiene un numero di consensi almeno pari alla maggioranza più uno dei presenti. In caso di mancata elezione in nessuna delle due votazioni della prima Assemblea, tale quorum, ossia maggioranza più uno dei presenti, sarà valido nelle eventuali altre due votazioni della seconda Assemblea Elettorale.

Bordoli Giuseppe



Amisano Giovanni

- due candidati presenti: viene eletto Presidente o Podestà il candidato che alla prima votazione ottiene un numero di consensi almeno pari ai due terzi (2/3) dei presenti; nel caso in cui questo non si verifichi, nella seconda votazione viene eletto Podestà il candidato che ottiene un numero di consensi almeno pari alla maggioranza più uno dei presenti. In caso di mancata elezione in nessuna delle due votazioni della prima Assemblea, tale quorum, ossia maggioranza più uno dei presenti, sarà valido nelle eventuali altre due votazioni della seconda Assemblea.

- tre o più candidati presenti: viene eletto Podestà il candidato che alla prima votazione ottiene un numero di consensi almeno pari ai due terzi (2/3) dei presenti. Nel caso in cui questo non si verifichi, si procederà ad una seconda votazione a cui parteciperanno i due candidati che avranno ottenuto più consensi nella prima votazione. A questo punto viene eletto Presidente o Podestà, tra i due, il candidato che in seconda votazione ottiene un numero di consensi almeno pari alla maggioranza più uno dei presenti. In caso di mancata elezione in nessuna delle due votazioni della prima Assemblea, tale quorum, ossia maggioranza più uno dei presenti, sarà valido nelle eventuali altre due votazioni della seconda Assemblea. A questa seconda Assemblea parteciperanno soltanto i due candidati che si erano confrontati nella seconda votazione della prima Assemblea.

Nel caso in cui non ci sia alcuna candidatura, oppure nel caso in cui, dopo una seconda Assemblea non sia stato eletto il Presidente o Podestà, il Consiglio Direttivo a maggioranza o in caso di loro inerzia il Sindaco del Comune di Bevagna, nominerà un commissario che presiederà l'Associazione per un periodo massimo di due mesi. In questo periodo seguendo la procedura già descritta si effettueranno nuovi tentativi per arrivare all'elezione del Presidente o Podestà.

Se entro il 31 marzo non si sarà pervenuti all'elezione del Presidente o Podestà, il commissario nominato, svolgerà il ruolo di Presidente fino al 30 novembre dello stesso anno. A partire da tale data il commissario provvederà a dare inizio alla procedura sopra descritta per la nomina o elezione del nuovo Presidente o Podestà.

ART. 25) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È rimessa al Presidente la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri nominati dal Presidente al di fuori di qualsiasi organo centrale o ente associato, scelti tra soggetti dotati di indubbia moralità e indipendenza. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri avrà il compito di intervenire in ogni controversia che dovesse insorgere tra gli enti associati



*Roberto G...
...*

in merito all'interpretazione del regolamento di cui all'articolo 21 lettera n) e in generale su ogni altro aspetto o consuetudine attinente la vita associativa od anche relativo allo svolgimento delle gare della manifestazione.
Il Collegio dei Proviviri senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di ricorso e-ventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario nominati di volta in volta tra i membri del Collegio, il verbale che verrà approvato seduta stante. È esclusa la competenza del Collegio dei Proviviri in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli enti associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti enti associati non ammessi di competenza dell'assemblea degli enti associati.

Il Collegio dei Proviviri costituito giudicherà ritualmente e secondo diritto in unico grado inappellabile.

ART. 26) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 32.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli enti associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co.

*Luigi...
...*

7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27) IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di persone compreso fra quattro e quindici, inclusi il Segretario, il Tesoriere e il Referente Scientifico della manifestazione che ne fanno parte di diritto. Viene scelto dal Presidente o Podestà che lo presiede e che ne indica i componenti, scegliendoli a sua discrezione sia fra i soci delle singole Gaite o anche all'esterno delle Gaite stesse.

Le persone del Comitato Esecutivo non fanno parte del Consiglio Direttivo ma hanno un ruolo operativo ed aiuteranno il Presidente nell'esecuzione dei progetti e dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo. Le persone del Comitato Esecutivo dovranno ricoprire funzioni assegnate dal Presidente o Podestà. A titolo esemplificativo e non esaustivo le funzioni del Comitato esecutivo sono:

- coordinamento operativo della segreteria;
- coordinamento operativo delle varie iniziative intraprese dall'Associazione;
- coordinamento del bilancio, controllo delle finanze e tenuta dei registri e della documentazione contabile;
- ricerca di fondi, cura dei rapporti con gli Enti finanziatori e con gli sponsor;
- stesura e realizzazione di un programma di marketing e di promozione a tutti i livelli della manifestazione;
- coordinamento delle cerimonie e delle animazioni;
- coordinamento delle mostre, convegni ed eventi organizzati dall'Associazione; coordinamento delle relazioni esterne e dell'ufficio stampa;
- coordinamento dei rapporti con altri Enti e Associazioni Culturali.

ART. 28) IL SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, monitora le scadenze degli adempimenti di carattere gestionale, tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli enti associati), cura la corrispondenza dell'associazione, svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il fun-



Boelli

zionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario agisce nell'esclusivo interesse della Associazione; ha obbligo di rendicontazione nei confronti del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e può essere sollevato dai suoi incarichi, con delibera dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza qualificata, per violazione, diretta o indiretta, degli obblighi sullo stesso gravanti.

ART. 29) IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Ha firma congiunta con quella del Presidente nella gestione delle risorse finanziarie e per l'operatività nei rapporti bancari e/o postali.


Predispone il bilancio consuntivo, e se presente il bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti temporali imposti dal presente statuto.

Il Tesoriere agisce nell'esclusivo interesse della Associazione; ha obbligo di rendicontazione nei confronti del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e può essere sollevato dai suoi incarichi, con delibera dell'Assemblea dei soci da adottarsi a maggioranza qualificata, per violazione, diretta o indiretta, degli obblighi sullo stesso gravanti.

ART. 30) REFERENTE SCIENTIFICO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Referente Scientifico si occupa di ricerca e sperimentazione su temi relativi alla cultura e alla vita quotidiana nel Medioevo ed è selezionato preferibilmente tra docenti universitari di storia medievale, archeologia medievale, storia delle arti o tra altre figure di comprovata esperienza e competenza nell'ambito della ricostruzione e rievocazione storica oggetto della manifestazione "Mercato delle Gaité". Il Referente Scientifico è individuato e nominato dal Presidente o Podestà che ne determina durata, competenze, obiettivi ed eventuali compensi.

Il Referente Scientifico previo assenso del Presidente può proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico con finalità di realizzare una più ampia e intensa attività di ricerca e sperimentazione su temi relativi alla cultura e alla vita quotidiana nel Medioevo. Il Comitato Tecnico Scientifico può indirizzare proposte al Consiglio Direttivo, valutate preliminarmente con i Collegi dei Soprastanti, competenti sul tema oggetto della proposta. Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto, dal Podestà o un suo delegato facente parte del Comitato Esecutivo, dal Referente Scientifico e di altri soggetti, appositamente selezionati,



Amoroso

con riconosciuta esperienza e competenza nell'ambito della ricostruzione e rievocazione storica oggetto della manifestazione "Mercato delle Gaitte". Il Comitato Tecnico Scientifico potrà dotarsi di un regolamento autonomo che ne stabilirà ruoli e funzioni.

ART. 31) I COLLEGI DEI SOPRASTANTI

Per la cura e la gestione operativa delle attività storico-artistiche inerenti alla realizzazione del Mercato delle Gaitte, l'associazione può avvalersi della collaborazione dei Soprastanti che sono cariche non istituzionali previste in seno agli enti associati e nominate dagli stessi. I soprastanti dipendono dall'ente associato di appartenenza e si distinguono in:

- a) Soprastante al Mercato;
- b) Soprastante ai Mestieri;
- c) Soprastante alla Gara Gastronomica;
- d) Soprastante al Tiro con l'arco;
- e) Soprastante alla Taverna e al punto ristoro;
- f) Soprastante alle Cerimonie e Animazioni.

I Soprastanti di ogni ente associato si riuniscono nei rispettivi collegi:

- a) Collegio dei Soprastanti al Mercato;
- b) Collegio dei Soprastanti ai Mestieri;
- c) Collegio dei Soprastanti alla Gara Gastronomica;
- d) Collegio dei Soprastanti al Tiro con l'arco;
- e) Collegio dei Soprastanti alla Taverna e al punto ristoro;
- f) Collegio dei Soprastanti alle Cerimonie e Animazioni.


I vari collegi avranno il compito di armonizzare gli aspetti di interesse generale con le attività che si svolgono all'interno di ciascun ente associato. Ogni collegio si riunirà almeno una volta prima dello svolgimento della manifestazione storica "Mercato delle Gaitte".

ART. 32) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;



Perelli Giuseppe

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 33) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, viene determinato in misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 22 comma 4 del C.T.S., ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli enti associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli enti associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.



Luigi Paparone

ART. 34) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del soda-

lizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 35) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli enti associati;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli enti associati nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli enti associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'ente associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli enti associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 36) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli enti associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori all'importo stabilito dall'articolo 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri



organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ART. 37) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 38) LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli enti associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli enti associati.

ART. 39) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 40) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore - con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

Prochi Luzzi

Roberto Apollonio